

UNIPOL ENERGIA Sole

Assicurazione per gli impianti fotovoltaici

Gentile Cliente alleghiamo i seguenti documenti:

- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- INFORMATIVA PRIVACY



Assicurazione per gli impianti fotovoltaici



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Unipol Energia - Sole"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, gestione o conduzione di impianti fotovoltaici.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

✓ <u>DANNI AI BENI:</u> danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, collaudate ed installate da soggetti abilitati, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

<u>GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO</u>: danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate ed in funzione, salvo quanto espressamente escluso.

<u>FURTO E RAPINA:</u> danni materiali e diretti derivanti da Furto o rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.

<u>EVENTI CATASTROFALI:</u> danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto (incendio, esplosione, scoppio ad esso conseguente) e/o da alluvione, inondazione e allagamento.

<u>PROTEZIONE DEL REDDITO</u>: perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi delle sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Furto e Rapina, Eventi catastrofali e Cyber Risk.

<u>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:</u> danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle cose assicurate.

<u>CYBER RISK</u>: danni indennizzabili ai sensi delle sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Protezione del reddito - ove operanti - qualora il sinistro sia causato da un attacco informatico.

<u>TUTELA LEGALE</u>: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti dal contratto.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento]

- <u>DANNI AI BENI</u>: Atti vandalici e dolosi; Fenomeni atmosferici; Ricorso terzi.
- <u>GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO</u>: Batterie di accumulo
- <u>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</u>: Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.); Responsabilità civile da Prodotto difettoso (R.C.P.).
- <u>TUTELA LEGALE</u>: Sanzioni amministrative da parte del GSE; Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- Non sono oggetto di copertura le attività non inerenti la proprietà, gestione o conduzione di impianti fotovoltaici.
- Sono esclusi tutti i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Inoltre:
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti sopra descritti, le società controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime, i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'Attività esercitata, gli appaltatori e subappaltatori e loro dipendenti.
- TUTELA LEGALE: non sono in copertura le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, alla materia fiscale o amministrativa nonché quelle inerenti a fatti dolosi delle persone assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- DANNI AI BENI: causati da o dovuti a trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata.
- <u>GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO</u>: di deperimento, logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.
- FURTO E RAPINA: agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata.
- <u>EVENTI CATASTROFALI</u> (garanzia Terremoto): causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulla cosa assicurata.
- PROTEZIONE DEL REDDITO: eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto.
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti.
- <u>TUTELA LEGALE</u>: controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per gli impianti ubicati nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ <u>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</u>: l'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
 - L'Assicurazione per la responsabilità civile da Prodotto difettoso R.C.P. vale per il Prodotto venduto dall'Assicurato nell'Unione Europea o in Svizzera.
- ✓ <u>TUTELA LEGALE</u>: le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per le vertenze contrattuali con i fornitori:
 - nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di Imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge attivati presso l'Intermediario. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato in rate mensili (con maggiorazione del Premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito ad esclusione delle Carte Prepagate).

Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza, e non è soggetta a tacita proroga; pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Resta salva la facoltà per Unipol di comunicare al Contraente la disponibilità a rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, e così per gli anni successivi, a eventuali nuove condizioni assicurative e tariffarie. L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con Unipol, entro- e non oltre- le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza; diversamente l'assicurazione cessa alla scadenza salvo il caso di disdetta per le Polizze con vincolo stipulate con tacita proroga. Infatti, l'Assicurazione può essere stipulata con tacita proroga solo in caso di vincolo in favore di istituto di credito o di un ente finanziatore; in tal caso, in assenza di disdetta, si rinnova per un anno - e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC ad Unipol. In caso di Polizza con vincolo, per il contratto stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta, per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio presenti nella sezione <u>DANNI AI BENI</u>, e alle garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento presenti nella Sezione <u>EVENTI CATASTROFALI</u>, puoi esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza; in questo caso il contratto proseguirà per le altre garanzie e secondo le modalità indicate in Polizza.



Assicurazione per gli impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A. PRODOTTO: "UNIPOL ENERGIA - SOLE"

Data: 01/11/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FURTO: Impianto di allarme antifurto, vedasi Sezione Furto e Rapina, Art. 4.5.1, pag. 24 di 60. Impianto di allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi, vedasi Sezione Furto e Rapina, Art. 4.5.2, pag. 24 di 60.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI: Atti vandalici e dolosi, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.1, pag. 17 di 60. **Fenomeni atmosferici,** vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.5.2, pag. 17 di 60. **Ricorso terzi,** vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.5.3, pag. 18 di 60.

GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO: Batterie di accumulo, vedasi Sezione Guasti Macchine e Fenomeno elettrico, Art.3.5.1, pag. 22 di 60. PROTEZIONE DEL REDDITO: Salva Sole Plus, vedasi Sezione Protezione del Reddito, Art. 6.5.1, pag. 31 di 60. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.), vedasi Sezione Responsabilità civile verso terzi, Art. 7.6.1, pag. 37 di 60. Responsabilità Civile da Prodotto Difettoso - (R.C.P.), vedasi Sezione Responsabilità civile verso terzi, Art. 7.6.2, pag. 37 di 60. TUTELA LEGALE: Sanzioni amministrative da parte del GSE, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.4.1, pag. 45 di 60. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.4.2, pag. 45 di 60.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

SEZIONE DANNI AI BENI, GUASTI MACCHINE e FENOMENO ELETTRICO, FURTO E RAPINA e EVENTI CATASTROFALI: Scoperti e minimi indicati in Polizza. PROTEZIONE DEL REDDITO: Franchigia di 3 giorni; per la garanzia Salva Sole, Franchigia del 10% di minor produzione rispetto a quanto dichiarato in Polizza. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Franchigia di € 500,00; per la garanzia Danni da interruzione o sospensione d'attività, Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per Sinistro; per la garanzia Inquinamento non graduale, Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00 per Sinistro; per la garanzia Danni alle cose in consegna e custodia, Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00; per la garanzia Danni da Furto agevolato da impalcature e ponteggi, Scoperto del 10% con il minimo di € 5.00,00.

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni

DANNI AIBENI Sono esclusi i danni causati da: atti di guerra o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber Crime, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto// tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva// Fenomeni atmosferici// Esplosione o emanazione di calore

o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari//eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina//bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, valanghe e slavine, caduta sassi, dilavamento, crollo e collasso strutturale//ordinanze di Autorità o Leggi che regolino la conduzione, la costruzione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati, macchinari ed impianti//guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico//Furto, frode, truffa, Rapina, estorsione, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita//inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate//umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, brina, condensa, siccità, animali e vegetali in genere, fermentazione, evaporazione//natura estetica non connessi a danni indennizzabili//difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza//danni indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate//difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese//difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione//eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il manutentore o l'installatore//uso o funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento//montaggio o smontaggio di macchinari e impianti, costruzione o demolizione di Fabbricati//deperimento, logoramento o usura, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione//assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie// sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua //perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach). Sono esclusi i danni: a beni in leasing//a linee di distribuzione e trasmissione di energia//a flora, fauna, terreno, riporti, drenaggi, ponti, moli, banchine e qualsiasi proprietà off-shore//Impianti installati su serre, gazebo, baracche, tendostrutture, tensostrutture.

GUASTIMACCHINE E FENOMENO ELETTRICO <u>Sono esclusi i danni dovuti:</u> all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati nonché dal mancato rispetto delle procedure di avviamento, gestione e arresto dell'Impianto assicurato//da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento//da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di manutenzione// causati da montaggi e smontaggi non connessi a ordinaria manutenzione//alle batterie di accumulo, ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere//in serie.

FURTO E RAPINA Sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio, Terremoto, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura// commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con: gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata, da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti, dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro, dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono//verificatisi in ubicazioni diverse da quelle espressamente identificate in polizza// in caso di Pannelli installati su tetti di Fabbricati, quando le abitazioni o i locali rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. EVENTI CATASTROFALI: GARANZIA TERREMOTO Sono esclusi i danni causati: da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, spargimento di acqua piovana//direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti.

GARANZIA ALLUVIONE – INONDAZIONE – ALLAGAMENTO Sono esclusi i danni causati: da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno//da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Per la sola garanzia Allagamento, sono esclusi i danni: connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//causati da crollo e collasso strutturale, rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, rigurgito di fognature. Sono inoltre esclusi i danni alle Batterie di accumulo e agli Inverter che siano posti a meno di 4 metri dal suolo. PROTEZIONE DEL REDDITO Sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute: a limitazione dell'Attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità//modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto// Relativamente alla garanzia Salva Sole, sono esclusi i danni: di deperimento o logoramento//a enti e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore e/o il manutentore//da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento//da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato//causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione//alle Batterie di accumulo.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Sono esclusi i danni provocati o derivanti: da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro// da Furto//da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili//da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore//a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate//alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni//a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati//alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi//cagionati da Cose in genere dopo la consegna a terzi//conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento// dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi//a Cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti//verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente //da detenzione o impiego di esplosivi//direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto//da campi elettromagnetici in genere//sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica//da produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana//verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili//inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore, tutte le attività e gli impianti a mare//determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali cedimento o franamento del terreno. Esclusioni specifiche, l'Assicurazione non comprende i danni: Responsabilità civile personale degli Addetti//subiti dall'Assicurato/ Contraente; Danni da Incendio//derivanti dalle attività svolte presso terzi. CYBER RISK. Sono esclusi i danni causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da: circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro//condotte dolose di Prestatori di lavoro//guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato//vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato//atti di guerra, occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di Terrorismo//scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità//multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie//diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing//utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti// raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali //ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro, titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante//impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore//mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte// concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza //qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi//perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati//dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata. Sono esclusi: i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi//i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati//i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto//il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche//i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie/ogni altra violazione di obbligazioni derivanti dal contratto. TUTELA LEGALE Le garanzie non sono valide per sinistri relativi: a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive//ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici//a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust//a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente//alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche//a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie//a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività//alla compravendita o alla permuta di immobili//ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti//all'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, alla cessione d'azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliari//alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare//all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti//a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi//all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori//all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario//a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato//a vertenze con la Società//all'adesione ad azioni di classe //alla difesa penale per abuso di minori.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol ENERGIA-SOLE è rivolto a persone giuridiche che gestiscono impianti fotovoltaici per i rischi connessi all'esercizio dell'attività di produzione di energia. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni e/o del patrimonio, relativamente all'esercizio della suddetta attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
All'impresa assicuratrice	Ireclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A Customer Advocacy-Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it., oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <u>ivass@pec.ivass.it</u> - Info su: <u>www.ivass.it</u> , anche con il modello ivi disponibile.		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controverse, quali:			
Mediazione	Condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs n. 28/2010).		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.		

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Collegio Peritale: DANNI AI BENI, GUASTI MACCHINE e FENOMENO ELETTRICO, FURTO e RAPINA, EVENTI CATASTROFALI, PROTEZIONE DEL REDDITO, in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti.

Arbitrato: <u>TUTELA LEGALE</u> è prevista una procedura di arbitrato, Unipol ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.

Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della **lite transfrontaliera** di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Trattamento fiscale. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni applicate sono: Danni a beni, Fenomeno elettrico, Furto e Rapina, Eventi catastrofali, Responsabilità civile verso terzi: 22,25% (di cui addizionale antiracket-antiusura); Guasti macchine, Protezione del reddito, Cyber Risk, Tutela Legale: 21,25%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL ENERGIA Sole

Assicurazione per gli impianti fotovoltaici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI/03100/001/00000 - Ed. 01/11/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.



INDICE	PAGINE
GLOSSARIO	1 di 60
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7 di 60
2. SEZIONE DANNI AI BENI	15 di 60
3. SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO	21 di 60
4. SEZIONE FURTO E RAPINA	23 di 60
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	26 di 60
6. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO	30 di 60
7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	34 di 60
8. SEZIONE CYBER RISK	41 di 60
9. SEZIONE TUTELA LEGALE	43 di 60
10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	47 di 60
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	55 di 60
	6 46
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	60 di 60

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a inondazione, alluvione, rotture accidentali.
- Alluvione e inondazione: allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivati da Fenomeni atmosferici.
- Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- Annualità assicurativa: vedere Periodo assicurativo.
- Archivio: complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzato su supporto informatico.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- Atti di terrorismo: atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla
 minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o
 per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici,
 religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la
 popolazione o ad una parte di essa.
- Attività esercitata: la proprietà, la gestione e la conduzione dell'Impianto fotovoltaico compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- Autoconsumo: il regime in cui tutta l'energia o una parte dell'energia prodotta dall'Impianto fotovoltaico è
 destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell'utilizzatore dell'Impianto stesso, intendendosi
 per tale la differenza dell'energia prodotta dall'Impianto espressa in Kwh/anno e l'energia immessa in
 rete espressa in Kwh/anno.
- **Batterie di accumulo:** batterie che accumulano l'energia prodotta da un Impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.
- Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- Caso assicurativo: Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.

- Cavi: fasci di fili conduttori di qualsiasi natura e tipo rivestito di uno strato di materiale isolante o di protezione collegati alle Cose assicurate.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e aziende specializzate le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel piano di manutenzione di progetto, consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- Cose: oggetti materiali.
- Cose (Sezione Responsabilità civile verso terzi): oggetti materiali e animali.
- Cose assicurate: Impianto fotovoltaico.
- Cyber crime: atto illecito commesso deliberatamente da un Prestatore di lavoro dell'Assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, computer Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che consiste nell'introduzione, alterazione o distruzione dei dati dell'Assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell'Assicurato.
- Danni corporali (Sezione Responsabilità civile verso terzi): morte o lesioni personali.
- Danni materiali (Sezione Responsabilità civile verso terzi): la distruzione o il deterioramento di Cose.
- Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità delle Cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Denial of service:** privazione totale o parziale di origine dolosa dell'utilizzo delle risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato:
 - in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei dati;

- dovuta ad un attacco attraverso l'uso di una o più reti di telecomunicazioni (es. Internet) progettato e mirato ad interrompere le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Estorsione: vedi Rapina.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate incluse tutte le pertinenze quali: cancelli, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. I materiali che compongono le coperture del tetto degli edifici su cui vengono installati gli Impianti fotovoltaici devono essere di classe di reazione al fuoco A o B in base a quanto riportato dalla normativa EN 13501-1 e successive modifiche e integrazioni.
- Fenomeni atmosferici: neve, grandine, bufera, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Fenomeno elettrico:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
- Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- Franchigia relativa: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, nel caso in cui l'entità del danno sia inferiore o uguale all'ammontare della stessa; viceversa, ove l'entità del danno fosse superiore alla Franchigia, la Società presta l'Indennizzo senza applicazione della Franchigia medesima.
- Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- GR: gestore della Rete.
- **GSE:** gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.).
- Impianto: vedere Impianto fotovoltaico.
- Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia

solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'Impianto comprende supporti, staffe, Pannelli fotovoltaici, Inverter, Cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, Batterie di accumulo, sistemi di allarme e antintrusione.

Relativamente agli Impianti fotovoltaici installati a tetto la tipologia di installazione dello stesso dichiarato in Polizza può essere:

- **integrato:** i Pannelli fotovoltaici sostituiscono completamente gli elementi di copertura del tetto sul quale vengono installati;
- **parzialmente integrato:** i Pannelli fotovoltaici vengono sovrapposti agli elementi di copertura del tetto senza sostituire i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio;
- **non integrato:** i Pannelli fotovoltaici che non possiedono né le caratteristiche dell'Impianto integrato né quelle dell'Impianto parzialmente integrato.
- **Incendio:** la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inverter:** dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
- IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- Malware: software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad
 interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere
 o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la
 decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo
 di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di
 programmi software.
- Massimale: vedere Somma assicurata.
- Pannello fotovoltaico: elemento costituito dalla connessione di moduli fotovoltaici, a loro volta composti da un numero fisso di celle fotovoltaiche (dispositivo base) connesse elettricamente che trasformano la radiazione solare raccolta in corrente continua. Costituisce l'unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile.
- Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatori di lavoro:** i prestatori di lavoro subordinato (dirigenti, quadri, impiegati e operai), ivi compresi i soggetti nominati ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità al Decreto legislativo n. 276/2003 e

successive modifiche e integrazioni, formalmente incaricati della gestione e manutenzione dell'Impianto fotovoltaico.

- Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Prodotto:** energia elettrica immessa in rete, prodotta esclusivamente dall'Impianto fotovoltaico assicurato.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Revamping:** insieme degli interventi di modernizzazione e ottimizzazione di Impianti già installati, al fine di migliorarne le prestazioni, l'efficienza e la durata nel tempo.
- Ridotto irraggiamento solare: riduzione dell'irraggiamento solare verificatasi nel Periodo assicurativo che comporti uno scostamento rispetto alla media dell'ultimo triennio solare registrata nel Comune in cui è ubicato l'Impianto assicurato.
- Risarcimento: vedere Indennizzo.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Sinistro (Garanzia supplementare: Responsabilità civile da Prodotto difettoso): la richiesta di Risarcimento danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
- Sinistro in serie (Garanzia supplementare: Responsabilità civile da Prodotto difettoso): più sinistri originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più Prodotti e in tempi diversi.
- Sistema informatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali.

- **Sistema SCADA:** acronimo dell'inglese "Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati": indica un Sistema informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio.
- **Sistema telematico:** insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati, Dati personali e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.
- Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A..
- Somma assicurata: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.
- Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Tariffa omnicomprensiva:** incentivo monetario differenziato per fonte, che viene concesso in alternativa ai Certificati Verdi, per l'energia elettrica netta immessa in rete.
- Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con Unipol, entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza. Tuttavia, l'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Polizza, senza l'applicazione del periodo di 15 giorni, se stipulata per una durata inferiore ad un Anno.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso di adeguamento automatico delle Somme assicurate e del Premio, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione² e Recesso anticipato per contratti poliennali

Il contratto – salvo il caso di cui all'Art. 1.17 – Polizze con vincolo - viene stipulato senza tacito rinnovo, pertanto, termina alla sua naturale scadenza senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta. Alla scadenza della Polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o proseque?

L'Assicurazione è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza (o comunque fino al quindicesimo giorno successivo, se la Polizza dura almeno un Anno) senza bisogno di comunicazione tra le Parti. Ciò significa che il Contraente dovrà prestare molta attenzione perché dopo tale scadenza non avrà più la copertura assicurativa.

La Società può comunicare al Contraente nuove condizioni assicurative e di Premio. In questo caso il Contraente può accettarle pagando il nuovo Premio, così continuando ad essere coperto dall'Assicurazione o rifiutarle non pagando il nuovo Premio, così facendo cessare l'Assicurazione.

L'Assicurazione può essere stipulata con tacito rinnovo solo in caso di contratto vincolato in favore di una Banca o Finanziaria (se è stato scelto il tacito rinnovo la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Contrante o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza).

Società. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni assicurative e tariffarie attraverso una comunicazione inviata al Contraente.

Il Contraente può:

accettare e pagare il nuovo Premio proposto: il pagamento comporta l'accettazione del contratto, del Premio e delle eventuali nuove condizioni;

rifiutare e non pagare il nuovo Premio proposto: in questo caso il contratto termina alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; in tal caso il recesso va comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di Premio relativa al periodo non goduto, al netto degli oneri fiscali, da conteggiarsi:

- per le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, Atti di terrorismo, sabotaggio e Fenomeni Atmosferici sulla base del 5% del tasso netto annuo della Sezione Danni ai beni riferito alla partita Impianto;
- per le garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento della Sezione Eventi catastrofali sulla base del tasso netto della relativa Sezione.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio 34

I Premi devono essere pagati all'Agenzia/Intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata

da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito:
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP,

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o inparte incaso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;

se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata fornendo indirizzo e-mail e numero di cellulare di tale soggetto;

- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società:
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).

Durante la validità dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

Larichiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata. In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio. La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste in Polizza a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto il Contraente deve comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido in tal caso il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve

pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente dove pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Poiché il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che intende rinnovarlo e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno <mark>2 giorni</mark> lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario) e il contraente ha scelto il tacito rinnovo, come meglio precisato all'art. 1.17 – Polizze con vincolo:

- il Contraente deve corrispondere, prima del pagamento del Premio di rinnovo, l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se al momento del rinnovo non vengono rispettati dal Contraente i requisiti indicati al precedente punto A.2. In questo caso il Contraente deve pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del Contratto la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione alla scadenza di ogni Annualità assicurativa.

Le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento

(o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;

• l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del reddito, della Sezione Tutela legale e della Sezione Cyber Risks. L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Polizza, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare l'Assicurazione a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 – Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione e Recesso anticipato per contratti poliennali.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta l'Assicurazione sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto agli articoli:

- Art. 1.3 Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione e Recesso anticipato per contratti poliennali;
- Art. 1.7 Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente A.3 Comunicazioni contrattuali.

Art. 1.14 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.15 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie Furto e Rapina, l'Indennizzo verrà determinato senza tener conto dello Scoperto o della Franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Relativamente alla Sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico in presenza di altre coperture (ad esempio contratti di manutenzione con questa estensione) la garanzia opera soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali contratti o assicurazioni.

Relativamente alla Sezione Responsabilità civile verso terzi, qualora l'Assicurato abbia in corso - e siano operanti - altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'Attività esercitata, la copertura verrà prestata a secondo rischio, ossia per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato in Polizza.

Art. 1.16 - Polizze con vincolo

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario), e a condizione che il Premio non venga pagato anticipatamente in un'unica soluzione, il Contraente d'intesa con il vincolatario può scegliere di stipulare l'Assicurazione con tacito rinnovo. In tal caso il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società e al vincolatario.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.19 - Conservazione delle Cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 1.20 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 1.21 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.22 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

2 SEZIONE DANNI AI BENI

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza entro la Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, collaudate ed installate da soggetti abilitati, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 2.1.1 - Onorari periti a percentuale

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.9 - Procedure per l'accertamento del Danno e controversie delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00.

Art. 2.1.2 - Onorari architetti ingegneri e consulenti

La Società rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato alle Cose assicurate, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La presente estensione di garanzia è prestata entro il 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00.

Art. 2.1.3 - Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa, altresì, le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00. Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni ai Cavi la Società indennizza i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere per il ripristino fino alla concorrenza di € 20.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber Crime, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.5.1 Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) Fenomeni atmosferici salvo se è operante l'Art. 2.5.2 Fenomeni atmosferici (Garanzia Supplementare);
- d) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo,

- come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- f) eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- g) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, valanghe e slavine, caduta sassi, dilavamento, crollo e collasso strutturale;
- h) dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) ordinanze di Autorità o Leggi che regolino la conduzione, la costruzione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati, macchinari ed impianti;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- i) guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico;
- k) Furto, frode, truffa, Rapina, estorsione, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
- l) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- m) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, brina, condensa, siccità, animali e vegetali in genere, fermentazione, evaporazione;
- n) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- o) natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- p) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza:
- q) danni indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- r) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- s) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione;
- t) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il manutentore o l'installatore;
- u) uso o funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- v) montaggio o smontaggio di macchinari e impianti, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- w) deperimento, logoramento o usura, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione;
- x) assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
- y) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- z) perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach) salvo che siano diretta conseguenza di un Danno materiale e diretto non altrimenti escluso (Cyber crime).

Inoltre, sono esclusi i danni a:

- aa) beni in leasing; se in relazione a tali beni esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente la copertura prestata da dette altre polizze;
- ab) linee di distribuzione e trasmissione di energia;
- ac) flora, fauna, terreno (compreso quello di superficie), riporti, drenaggi, ponti, moli, banchine e qualsiasi proprietà off-shore;
- ad) Impianti installati su serre, gazebo, baracche, tendostrutture, tensostrutture.

Art. 2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Relativamente ai danni ai Cavi la Società indennizza i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere per il ripristino con l'applicazione di una Franchigia di €1.000,00.

Come personalizzare 5

Art. 2.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.5.1 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre.

Limitatamente ai danni causati da Atti di terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizza i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con il Limite di indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto ed il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Art. 2.5.2 - Fenomeni atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da Fenomeni atmosferici quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- cedimento o franamento o smottamento del terreno;
- gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- sovraccarico neve, qualora l'evento provochi un crollo della copertura del Fabbricato su cui sono installati i Pannelli fotovoltaici e tale Fabbricato non sia conforme alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi di neve.

Sono inoltre esclusi i danni causati a Pannelli fotovoltaici che non abbiano ottenuto l'apposita certificazione (normativa CEI EN 61215, CEI EN 61646 e CEI EN 61730, dalle norme in esse richiamate e successive modifiche);

5 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari e Condizioni Specifiche che ampliano la copertura assicurativa.

La garanzia è prestata con il Limite di indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto ed il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza

Limitatamente ai danni da grandine lo Scoperto si intende elevato alla percentuale indicata nella Tabella riepilogativa di Polizza fermo il minimo previsto.

In caso di Sinistro che coinvolga entrambe le garanzie Fenomeni atmosferici (esclusa grandine) e grandine, si applica lo Scoperto indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza con il minimo non indennizzabile pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto previsti.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.5.3 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino al 30% del Massimale indicato in Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziarie si applica l'Art. 1917 del Codice Civile. ⁶

Come assicura

Art. 2.6 - Operatività della garanzia per le Batterie di accumulo

Relativamente alle Batterie di accumulo è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che tali beni abbiano la certificazione IEC 62619, IEC 62040 IEC 60529 e rispettino le norme in esse richiamate e eventuali successive modifiche e integrazioni.

6 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?
Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice
Penale citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME
DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.

Qualora tali beni non abbiano ottenuto l'apposita certificazione la Società applica uno Scoperto del 30% con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00.

Art. 2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente ai Fenomeni atmosferici, ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 2.8 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.9 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

2. SEZIONE DANNI AI BENI				
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI		
Art. 2.1 - Garanzia Base	Somma assicurata indicata in Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza		
Art. 2.1.1 - Onorari periti a percentuale	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00			
Art. 2.1.2 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00			
Art. 2.1.3 - Spese di demolizione e sgombero	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro			
Art. 2.2 - Delimitazioni - Cavi: costi di scavo, sterro e puntellatura, ecc.	€ 20.000,00	€1.000,00		
GARANZIE SUPPLEMENTARI	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI		
Art. 2.5.1 - Atti vandalici e dolosi	Limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza		
Art. 2.5.2 - Fenomeni atmosferici	Limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza		
Art. 2.5.2 - Fenomeni atmosferici - Concomitanza di più scoperti		Percentuale indicata nella Tabella riepilogativa di Polizza		
Art. 2.5.3 - Ricorso terzi	Massimale indicato in Polizza			
Art. 2.5.3 - Ricorso terzi - Interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	30% del Massimale indicato in Polizza	10% con il minimo di € 500,00		

3

SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

Cosa assicura

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società indennizza entro la Somma assicurata indicata in Polizza i Danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o Fenomeno elettrico alle Cose assicurate anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate ed in funzione, salvo quanto in seguito espressamente escluso.

Art. 3.1.1 - Onorari periti a percentuale

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.9 - Procedure per l'accertamento del Danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000.

Art. 3.2 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni causati da Fenomeno elettrico l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di deperimento, logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati nonché dal mancato rispetto delle procedure di avviamento, gestione e arresto dell'Impianto assicurato; restano inclusi i danni derivanti da errori di manovra provocati dall'operatore sempre che tali errori non costituiscano una prassi operativa consolidata ed in contrasto con le prescrizioni e le procedure di gestione corretta e prescritta dal costruttore/venditore;
- c) da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- d) da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di manutenzione, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) causati da montaggi e smontaggi non connessi a ordinaria manutenzione;
- f) alle Batterie di accumulo salvo se è operante l'Art. 3.5.1 Batterie di accumulo (Garanzia Supplementare);
- g) in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da Sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi;

Art. 3.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i minimi non indennizzabili indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Come personalizzare

Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.5.1 - Batterie di accumulo

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Batterie di accumulo a condizione che le stesse abbiano ottenuto l'apposita certificazione in base alle normative IEC 62619, IEC 62040, IEC 60529, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Nel caso in cui le Batterie di accumulo non abbiano ottenuto l'apposita certificazione, in caso di Sinistro la Società applica lo Scoperto ed il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Come assicura

Art. 3.6 - Operatività della garanzia Fenomeno elettrico

I danni imputabili a Fenomeni elettrici trasmessi tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di Legge;
- b) le Cose assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori. Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca le Cose assicurate senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, sono applicati il limite di Indennizzo, lo Scoperto ed il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza. Qualora il bene danneggiato risulti provvisto di un Contratto di assistenza tecnica in corso di validità lo Scoperto è ridotto alla percentuale indicata nella suddetta tabella. Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati fino al limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Art. 3.7 - Impianti non più in produzione

Per Impianti o loro componenti non più in produzione presso le case costruttrici, non saranno riconosciuti, in caso di danno, i maggiori oneri per ricostruzione/riparazione/reperibilità delle parti colpite da Sinistro rispetto agli ordinari oneri di ricostruzione/riparazione/reperibilità delle stesse parti di un Impianto o sua componente disponibile sul mercato, avente caratteristiche simili per prestazioni e rendimento.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

3. SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO		
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 3.1 - Garanzia Base	Somma assicurata indicata in Polizza	Percentuali e minimi indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza
Art. 3.1.1 - Onorari periti a percentuale	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	
Art. 3.2 - Delimitazioni di Garanzia - Fenomeno elettrico	Limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza	
GARANZIE SUPPLEMENTARI	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 3.5.1 - Batterie di accumulo in presenza di certificazioni	Limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Franchigia indicata nella Tabella riepilogativa di Polizza
Art. 3.5.1 - Batterie di accumulo in assenza di certificazioni	Limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Franchigia indicata nella Tabella riepilogativa di Polizza
Art. 3.6 - Operatività della garanzia Fenomeno elettrico	Limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Percentuali e minimi indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza

SEZIONE FURTO E RAPINA

Cosa assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina delle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.

La presente garanzia è operante esclusivamente a condizione che:

- le Cose assicurate siano stabilmente ancorate al suolo o al Fabbricato con sistemi antisvito (saldature, bulloni del tipo a testa spaccata ed altri simili sistemi di fissaggio) e che ci siano segni di rottura o scasso degli stessi;
- 2. gli Împianti posti sul tetto di Fabbricati, nel sottotetto, o su tettoie si trovino ad un'altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 3. gli İmpianti posti al suolo siano racchiusi in area fornita di illuminazione, protetta da recinzione di altezza non inferiore a 2 metri e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in cemento armato o similari, reti metalliche o cancellate, con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- 4. gli Impianti posti al suolo ai quali sono equiparati gli Impianti posti su tetti di Fabbricati di altezza inferiore ai 4 metri dal suolo siano provvisti di un sistema d'allarme antifurto avente le caratteristiche riportate all'Art. 4.5.2 Impianto di allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi.

Si intende altresì compreso il Furto degli Inverter posizionati a meno di 4 metri dal suolo fino alla concorrenza del limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

In caso di assenza (solo per gli Impianti posti su tetti di Fabbricati ad un altezza superiore ai 4 metri dal suolo), non conformità o comunque mancata operatività dei sistemi di sicurezza di cui sopra la Società indennizza fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Art. 4.1.1 - Onorari periti a percentuale

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.9 - Procedure per l'accertamento del Danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo di €10.000,00.

Art. 4.2 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai Cavi che collegano l'Impianto alla sottostazione di allaccio alla rete, la garanzia Furto viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni da Furto:

- a) verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio, Terremoto, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano i luoghi contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;

- persone legate con le persone di cui al precedente punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti:
- d) verificatisi in ubicazioni diverse da quelle espressamente identificate in Polizza;
- e) in caso di Pannelli installati su tetti di Fabbricati, quando le abitazioni o i locali rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno.

Art. 4.4 - Scoperto

La garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto ed il minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza.

In caso di assenza, non conformità o comunque mancata operatività dei sistemi di sicurezza di cui all'Art. 4.1, si applicano gli specifici Scoperti e i minimi non indennizzabili indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza. Relativamente ai Cavi che collegano l'Impianto alla sottostazione di allaccio alla rete, la garanzia Furto viene prestata con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza fermo quanto previsto all'Art. 4.6 - Operatività della garanzia per i Cavi.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.5.1 - Impianto di allarme antifurto

Premesso che gli Impianti assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici;
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta gli Impianti rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione dello Scoperto riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Art. 4.5.2 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che gli Impianti assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici:
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- e) sensori di contatto sui cancelli di accesso (solo per gli Impianti al suolo e quelli ad essi equiparati);
- f) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- g) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta gli Impianti rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;

3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione dello Scoperto riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza.

Come assicura

Art. 4.6 - Operatività della garanzia per i Cavi in rame

Relativamente ai Cavi in rame che collegano l'Impianto alla sottostazione di allaccio alla rete, la garanzia Furto è operante solo se gli stessi siano interrati e con la prescrizione che i pozzetti di accesso ai Cavi siano cementificati (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimovibile solo tramite mezzo meccanico). Nessun indennizzo è pertanto dovuto in caso di assenza, non conformità o comunque mancata operatività di tali requisiti.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

4. SEZIONE FURTO E RAPINA		
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
4.1 - Garanzia Base in conformità ai sistemi di sicurezza	Somma assicurata indicata in Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza
4.1 - Garanzia Base - inverter posti a meno di 4 metri dal suolo	Limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza	
4.1 - Garanzia Base - Carenza, mancata operatività dei sistemi di sicurezza (IMPIANTI A TERRA)	Limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza
4.1 - Garanzia Base - Assenza, carenza, mancata operatività dei sistemi di sicurezza (IMPIANTI A TETTO)	Limite di Indennizzo indicato nella Tabella riepilogativa di Polizza	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza
Art. 4.1.1 - Onorari periti a percentuale	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	
Art. 4.2 - Delimitazioni di Garanzia - Cavi	Limite di Indennizzo riportato nella Tabella riepilogativa di Polizza, sottolimite per i Cavi in rame che rispettano i requisiti di cui all'Art. 4.6	Percentuale e minimo indicati nella Tabella riepilogativa di Polizza
CONDIZIONI SPECIFICHE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 4.5.1 - Impianto di allarme		ulteriore 15%
Art. 4.5.2 - Impianto di allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi		ulteriore 15%

5 SEZIONE EVENTI CATASTROFALI 7

5.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica i residui del Sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00.

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.9 - Procedure per l'accertamento del Danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00.

Art. 5.1.2 - Delimitazioni

Relativamente alla presente garanzia, la Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo riportato in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, spargimento di acqua piovana;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulla Cosa assicurata;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti.

Art. 5.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto e il relativo minimo riportato in Polizza.

7 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.

Come assicura

Art. 5.1.5 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Relativamente agli Impianti fotovoltaici montati a tetto, l'Assicurazione è convenuta sulla base delle Caratteristiche costruttive del Fabbricato dichiarate in Polizza:

- a) Fabbricato ANTISISMICO, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- **b) Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
- l'armatura del Tetto in legno;
- **c) Fabbricato in MURATURA,** la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 5.1.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 5.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate operanti con il presente contratto.

5.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa Assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da Fenomeni atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica i residui del Sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00.

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese e gli onorari di competenza

del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.9 - Procedure per l'accertamento del Danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000.00.

Art. 5.2.2 - Delimitazioni

Relativamente alla presente garanzia, la Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo riportato in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulla Cosa assicurata.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- c) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- d) causati da crollo e collasso strutturale;
- e) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, rigurgito di fognature. Sono inoltre esclusi i danni alle Batterie di accumulo e agli Inverter che siano posti a meno di 4 metri dal suolo.

Art. 5.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto e il relativo minimo riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 5.2.5 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 5.2.6 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
ART. 5.1 - TERREMOTO			
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI	
Art. 5.1.1 - Garanzia Base	Percentuale della Somma assicurata indicata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza	
- Spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro		
- di cui spese per residui tossici, nocivi e radioattivi	50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro		
- Onorari periti	2% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00		
ART. 5.2 -ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO			
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI	
Art. 5.2.1 - Garanzia Base	Percentuale della Somma assicurata indicata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza	
- Spese per demolire, sgomberare, trattare , stoccare e smaltire alla più vicina discaricai residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro		
- di cui spese per residui tossici, nocivi e radioattivi	50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro		
- Onorari periti	2% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00		

SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO

Cosa assicura

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società indennizza le perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica, a causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose assicurate, ai sensi delle Sezioni Danni ai beni e/o Guasti Macchine e Fenomeno elettrico e/o Furto e Rapina e/o Eventi Catastrofali e/o Cyber Risk, a condizione che:

- a) tale Sinistro sia indennizzabile e purché le garanzie relative a dette Sezioni siano state rese operanti;
- b) l'Impianto sia collegato alla rete elettrica.

Art. 6.2 - Salva Sole

La Società indennizza l'Assicurato delle perdite economiche che dovesse subire per effetto della minore produzione di energia elettrica dell'Impianto assicurato registratasi nel Periodo assicurativo, rispetto a quanto dichiarato in Polizza, causata esclusivamente da Ridotto irraggiamento solare.

La garanzia è operante a condizione che:

- il Ridotto irraggiamento solare abbia uno scostamento superiore al 10%;
- la minore produzione sia superiore al 10% rispetto a quanto dichiarato in Polizza.

La percentuale del 10% riferita alla minor produzione deve intendersi quale Franchigia relativa.

Cosa NON assicura

Art. 6.3 - Esclusioni

Sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:

- a) limitazione dell'Attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

Relativamente alla garanzia Salva Sole, sono esclusi i danni indennizzabili a termini di altre Sezioni della presente Polizza, nonché i danni:

- d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- e) a enti e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore e/o il manutentore:
- f) da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato:
- h) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- i) alle Batterie di accumulo.

Art. 6.4 - Franchigia temporale

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla Somma assicurata moltiplicata per 3 giorni di franchigia temporale, divisa per l'Anno, ossia 365 giorni.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 6.5.1 - Salva Sole Plus

La garanzia di cui all'Art. 6.2 - Salva Sole, è operante a condizione che:

- il Ridotto irraggiamento solare abbia uno scostamento superiore al 5%;
- la minore produzione sia superiore al 5% rispetto a quanto dichiarato in Polizza.

Resta fermo che, verificata l'indennizzabilità, la Società indennizzerà le perdite economiche subite, nel limite della percentuale di riduzione irraggiamento solare applicata alla Somma assicurata con la presente Sezione.

La percentuale del 5% riferita alla minor produzione deve intendersi quale Franchigia relativa.

Come assicura

Art. 6.6 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio per Impianti atti alla produzione di energia elettrica

La Somma assicurata deve corrispondere:

- alla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR e dell'eventuale valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE

oppure

- all'importo derivante dalla Tariffa omnicomprensiva contrattualizzato con il GR moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
 - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
 - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per la Tariffa omnicomprensiva o in alternativa per:

- 1. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR;
- 2. il valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE per Impianti, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 4/07/2019 e successive modifiche e integrazioni.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

Art. 6.7 - Autoconsumo - Somma assicurata e determinazione dei danni da interruzione di esercizio

In deroga all'Art. 6.6, nel caso in cui la totalità o una parte dell'energia prodotta dall'Impianto sia destinata all'Autoconsumo, la Somma assicurata deve corrispondere alla somma degli importi derivanti dai seguenti punti 1) e 2):

- 1) in alternativa:
 - il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR sommato al valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE

oppure

- l'importo derivante dalla Tariffa omnicomprensiva contrattualizzato con il GR moltiplicato per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

2) il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR moltiplicato per il numero dei kWh/anno destinati all'Autoconsumo.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
 - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
 - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro:
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

- 1. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR;
- 2. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'Autoconsumo;
- 3. il valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE per Impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 4/07/2019 e successive modifiche e integrazioni.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

Art. 6.8 - Periodo di Indennizzo

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro, durante il quale i risultati economici dell'Attività esercitata risentono delle conseguenze del Sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il Danno materiale e diretto e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.

Tale periodo non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Art. 6.9 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'Impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell'Impianto.

Quando l'inattività dell'Impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente alla parte dell'Impianto che continua ad essere in attività. Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

Art. 6.10 - Interruzione pubblici servizi

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas), posto ad una distanza massima di 1 km dal perimetro dell'ubicazione assicurata, utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata, è colpito da un danno indennizzabile a termini di Polizza, e questo causi un'interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle Cose assicurate e le eventuali perdite e spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'Attività esercitata, saranno indennizzate, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) settimane consecutive, in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.

Art. 6.11 - Divieto di accesso per ordine dell'Autorità

Nel caso in cui l'accesso all'ubicazione assicurata sia precluso per ordine dell'Autorità a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni e/o Catastrofali e/o Cyber Risk che abbia colpito beni ivi assicurati, l'esclusione di cui alla lettera a) dell'Art. 6.3 - Esclusioni sarà inoperante, limitatamente al caso suddetto, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane consecutive dal giorno di emanazione dell'ordine da parte dell'Autorità.

Art. 6.12 - Franchigie su danni materiali e garanzie contrattuali

Qualora l'importo del danno materiale alle Cose assicurate liquidabile ai sensi delle Sezioni Danni ai beni e/o Guasti Macchine e Fenomeno elettrico e/o Furto e Rapina e/o Eventi Catastrofali e/o Cyber Risk risulti interamente assorbito dalla Franchigia, non trova applicazione la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti a quella dei danni materiali diretti.

Ugualmente, qualora il danno materiale alle Cose assicurate non risulti indennizzabile ai sensi dell'esclusione di cui all'Art. 2.3 lettera t), non trova applicazione la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti a quella dei danni materiali diretti.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

6. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO			
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI	
Art. 6.2 - Salva Sole		10%	
Art. 6.4 - Franchigia temporale		3 gg	
Art. 6.5.1 - Salva Sole Plus		5%	
Art. 6.8 - Periodo di Indennizzo	Massimo 180 gg		
Art. 6.9 - Interruzione Pubblici servizi	Massimo 4 settimane consecutive		
Art. 6.10 - Divieto di accesso per ordine dell'Autorità	Massimo 4 settimane consecutive		

7

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per Danni corporali e Danni materiali, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà o conduzione a qualsiasi titolo delle Cose assicurate. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 7.1.1 - Attività Complementari

A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione copre i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi;
- b) ai danni ai veicoli a motore trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) comprendono anche i danni ai veicoli a motore di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione, con esclusione comunque dei danni da Furto, Incendio e di quelli conseguenti al mancato uso.

- c) all'impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, nonché alla proprietà ed uso di cani;
- d) alla proprietà e/o all'uso di macchinari, impianti e veicoli in genere, di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per l'Attività esercitata e nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'Art. 7.3 Esclusioni.

Art. 7.1.2 - Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione inoltre, vale anche per la responsabilità civile imputabile al responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (sia o meno dipendente dell'Assicurato).

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, i Prestatori di lavoro vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 7.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O).

Art. 7.1.3 - Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'Attività esercitata;
- 2. per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'Attività esercitata.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Art. 7.1.4 - Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art. 7.1.5 - Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 7.1.6 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, macchinari e condutture.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.

Art. 7.1.7 - Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i Danni a Cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni da Incendio ed alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e dell'Attività esercitata.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.

Art. 7.1.8 - Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 7.1.9 - Danni da Furto agevolato da impalcature e ponteggi

Lagaranzia comprende i danni da Furto (compresi guasti cagionati in occasione di Furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e/o in custodia dello stesso, nonché di macchinari ed attrezzature di proprietà o in uso, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 7.1.10 - Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. Qualora per lo stesso rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 300.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Cosa NON assicura

Art. 7.2 - Soggetti non considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in

conseguenza della loro partecipazione all'Attività esercitata, salvo quanto salvo quanto previsto all'Art.

- d) gli appaltatori e subappaltatori e loro dipendenti;
- e) le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.3 - Esclusioni

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) provocati da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro salvo quanto previsto all'Art. 7.1.3;
- b) da Furto, salvo quanto prevsito all'Art. 7.1.9;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto previsto all'Art. 7.1.7;
- f) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- i) cagionati da Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 7.1.6;
- k) derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
- m) a Cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- q) derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- r) derivanti sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche e ingegneria genetica;
- s) da produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- t) verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- u) inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare;
- v) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 7.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 7.1.2)
 - subiti dall'Assicurato/Contraente;
- b) Danni da Incendio (Vedi Art. 7.1.10)
 - derivanti dalle attività svolte presso terzi.

Art. 7.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della presente Sezione comportante un danno a Cose, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, fermi comunque Scoperti e Franchigie superiori previsti per specifiche garanzie.

Come personalizzare

Art. 7.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
 Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si precisa che la presente garanzia supplementare è prestata per un numero massimo di 3 Prestatori di lavoro, formalmente incaricati della gestione e/o manutenzione dell'Impianto fotovoltaico.

Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 7.3.

Art. 7.6.2 - Responsabilità civile da Prodotto difettoso (R.C.P.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e con

l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto del Prodotto, dopo la consegna a terzi, per Danni corporali e per Danni materiali di Cose diverse dal Prodotto difettoso, in conseguenza di un evento dannoso verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

La garanzia comprende inoltre i danni a terzi derivanti da:

- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errato o difettoso imballaggio;
- errata o difettosa conservazione;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per Periodo assicurativo.

Art. 7.6.2.1 - Soggetti non considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.P.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.6.2.2 - Esclusioni ai fini dell'Assicurazione R.C.P.

L'Assicurazione non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di Prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da Prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i Risarcimenti a Carattere Punitivo (Punitive or Exemplary Damages);
- g) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a Inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni al Prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- j) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
- k) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività di biotecnologia, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi Prodotto biosintetico e Prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- l) i danni relativi a malattie classificate come T.S.E. e i danni causati da muffe tossiche, funghi e spore in genere;
- m) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- n) i danni derivanti da campi elettromagnetici in genere;

- o) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- p) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza del Prodotto, in vigore al momento della messa in circolazione del Prodotto.

Come assicura

Art. 7.7 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O., il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile verso terzi indicato in Polizza.

Art. 7.8 - Massimale per la garanzia R.C.P.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatosi in tale periodo;
- per i Sinistri in serie.

Art. 7.9 - Validità territoriale

In deroga a quanto previsto dall'Art.1.20 -Validità territoriale delle Condizioni che regolano il contratto in generale:

- l'Assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero,
- l'assicurazione R.C.P. vale per il Prodotto venduto dall'Assicurato nell'Unione Europea o in Svizzera.

Art. 7.10 - Inizio e termine della garanzia R.C.P.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presente garanzia.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 7.1 - Garanzia Base (R.C.T.)	Massimale indicato in Polizza	€ 500
Art. 7.1.5 - Danni da interruzione o sospensione d'attività	€100.000,00	10% con il minimo di € 1.500,00
Art. 7.1.6 - Inquinamento non graduale	€100.000,00	20% con il minimo di € 5.000,00
Art. 7.1.7 - Danni alle Cose in consegna e custodia	€100.000,00	20% con il minimo di € 5.000,00
Art. 7.1.9 - Danni da Furto agevolato da impalcature e ponteggi	€10.000,00	10% con il minimo di € 500,00
Art. 7.1.10 - Danni a Cose da Incendio	€ 300.000,00	10% con il minimo di € 500,00
GARANZIE SUPPLEMENTARI	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 7.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
Art. 7.6.2 - Responsabilità civile da prodotto difettoso (R.C.P.)	Massimale indicato in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
Art. 7.6.2 - Responsabilità civile da prodotto difettoso (R.C.P.) - interruzioni o sospensioni d'attività	30% del Massimale indicato in Polizza	10% con il minimo di € 500,00

8 SEZIONE CYBER RISK

Cosa assicura

Art. 8.1 - Copertura dei danni derivanti da Cyber crime

Le garanzie di cui alle Sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Protezione del reddito - se richiamate in Polizza - valgono anche se i relativi danni indennizzabili risultano determinati, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, dal fatto di chiunque:

- 1. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico, introducendosi o operando abusivamente sui medesimi;
- cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico oppure causi la distruzione, la perdita o l'accesso non autorizzato ai Dati e Dati personali ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo Dati senza autorizzazione, installando abusivamente Programmi, cancellando/disabilitando l'antivirus o introducendo/diffondendo Malware nel Sistema medesimo;
- 3. sottragga, danneggi, causi la perdita o alterazione di Dati, Dati personali o Archivi o Programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali Dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte dell'Assicurato; sono inclusi gli attacchi Denial of service;
- 4. formi falsamente ovvero alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o di documenti ivi contenuti;
- 5. utilizzi indebitamente connettività, sia internet che intranet, a danno dei Sistemi informatici dell'Assicurato, ivi compresi i Sistemi SCADA.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla singole partite con il massimo di € 50.000,00.

Art. 8.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi a, ovvero causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di Terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;

- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- k) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- l) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- m) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- n) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- o) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- p) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- q) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- r) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- s) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- t) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- u) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- v) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- w) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

8. SEZIONE CYBER RISK

Si rimanda alle tabelle delle Sezioni interessate dal Sinistro

9 SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 9.1 - Garanzia Base8

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita⁹ o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG - società incaricata per la gestione dei Sinistri Tutela Legale - non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- delle spese non concordate con ARAG.

La garanzia opera per i Sinistri avvenuti nell'ambito della proprietà, conduzione o gestione dell'Impianto fotovoltaico, compresa la produzione e vendita per tutti gli usi di energia elettrica e per i seguenti casi:

- 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- 2. Difesa penale per delitti dolosi. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00

8 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). Il recapito di quest'ultima per le nuove denunce è il seguente:

E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE ".

9 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG. Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

(cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'Attività esercitata.

- 3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- 4. Ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività del singolo impianto indicato in Polizza.
 - Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
 - Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Art. 9.2 - Soggetti assicurati

Le prestazioni di cui all'Art. 9.1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati come di seguito identificati: quali il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore o il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Cosa NON assicura

Art. 9.3 - Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide:

- a) per vertenze in materia di diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) per vertenze in materia fiscale o amministrativa;
- c) per vertenze originate da fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze derivanti da attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) per vertenze originate da fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme:
- f) per vertenze in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust:
- g) per vertenze in materia di compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) per vertenze in materia di circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) per vertenze originate da fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) per vertenze originate da fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) per vertenze in materia di fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- I) per vertenze in materia di prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività:
- m) per vertenze in materia di compravendita o permuta di immobili;
- n) per vertenze originate da interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- o) per vertenze in materia di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e di contratti di leasing immobiliare;
- p) per vertenze originate dalla fabbricazione o dalla commercializzazione di esplosivi o dalla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;

- q) per vertenze originate dall'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti·
- r) per vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- s) per vertenze originate dall'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- t) per vertenze originate dall'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- u) per vertenze in materia di contratti di Agenzia, rappresentanza o mandato;
- v) per le vertenze con la Società;
- w) per vertenze in materia di adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per vertenze in materia di abuso di minori e alla relativa difesa penale.

Come personalizzare

Art. 9.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 9.4.1 - Sanzioni amministrative da parte del GSE

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 9.3 - Esclusioni, l'Assicurazione opera in relazione alla presentazione di ricorsi od opposizioni avverso ogni sanzione amministrativa di decadenza - riconfigurazione - ridefinizione - mancato riconoscimento - restituzione degli incentivi comminata al Contraente dal GSE.

Le relative spese saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o dell'opposizione.

Art. 9.4.2 - Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi

L'Assicurazione opera in relazione alle vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte relative alla manutenzione dell'Impianto, sempreché il valore in lite sia superiore a € 2.000,00.

Come assicura

Art. 9.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 10.13 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.6 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per le vertenze contrattuali con i fornitori;
- nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative.

Art. 9.7 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Art. 9.8 - Risoluzione del contratto a seguito di inabilitazione o interdizione del Contraente

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

9. SEZIONE TUTELA LEGALE		
GARANZIE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 9.1 - Garanzia Base	- operazione di esecuzione forzata	massimo 2 tentativi per Sinistro
	- Massimale indicato in Polizza	
GARANZIE SUPPLEMENTARI	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Art. 9.4.1-Sanzioni amministrative da parte del GSE	Massimale indicato in Polizza	
Art. 9.4.2 - Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi	Massimale indicato in Polizza solo per valori in lite superiori a € 2.000,00	



NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, comunicando per iscritto data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno;
- c) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail o fax diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società, in caso di Sinistro grave.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società: 10
- e) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
- g) tenere a disposizione della Società e dei periti i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro attività.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività esercitata; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, in relazione alla cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Responsabilità civile verso terzi**, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato nella fase dell'istruzione del Sinistro deve astenersi da qualunque transazione; deve altresì astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

In caso di Sinistro relativo alla garanzia Salva Sole della Sezione Protezione del reddito, l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 30 giorni dalla scadenza dell'Annualità assicurativa;
- fornire alla Società i dati di produzione mensili e complessivi annui del Periodo assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Tutela legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi

10 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.

Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO - FURTO E RAPINA - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DEL REDDITO - CYBER RISK

Art. 10.2 - Valore delle Cose assicurate

Il valore delle Cose assicurate, al momento del Sinistro, è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una Cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Art. 10.3 - Determinazione del danno

La determinazione del danno per l'Impianto fotovoltaico viene eseguita separatamente per ogni singola Cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno è pari alla differenza tra gli importi ottenuti ai punti 1) e 2).

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 180 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al rimpiazzo del Cose assicurate, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. Nel caso in cui il danno all'Impianto non sia suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno (Valore a nuovo) riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:

- a) idanni si siano verificati entro 5 anni dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato); per Batterie di accumulo e Inverter si fa riferimento alla data di produzione oppure di Revamping.
- b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

In tutti gli altri casi la determinazione del danno viene eseguita con il criterio di valutazione valore allo stato d'uso secondo le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'Impianto al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; il degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto; se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.
 - Relativamente alle Batterie di accumulo e agli Inverter in esercizio da oltre 5 anni fino a 10 anni si applica il criterio del Valore allo stato d'uso; oltre i 10 anni non sarà corrisposto alcun Indennizzo;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo è pari alla differenza tra gli importi ottenuti ai punti 3) e 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 10.4 - Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 10%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Art. 10.5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 10.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10.7 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 10.8 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori. Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 10.9 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti, previo accordo; oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della

Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 10.10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate:
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 10.3 - Determinazione del danno e degli Artt. 6.6 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio e 6.7 - Somma assicurata e determinazione dei danni da interruzione di esercizio (Autoconsumo):
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 10.9 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle presenti Norme i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10.11 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Art 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di Legge - quali ad esempio l'Articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del danno complessivamente indennizzabile pattuito in Polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 10.12 - Recupero delle cose rubate 11

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DEL REDDITO (limitatamente alla garanzia Salva Sole)

Art. 10.13 - Liquidazione del danno

La Società verifica il dato di effettiva Riduzione di irraggiamento solare, verificatasi nel Periodo assicurativo, che comporti uno scostamento rispetto alla media dell'ultimo triennio registrata nel Comune in cui è ubicato l'Impianto assicurato, in base a misurazioni puntuali derivate da fonti satellitari certificate da organismo europeo di controllo.

Verificata l'operatività della garanzia, la Società indennizzerà le perdite economiche subite, nel limite della percentuale di riduzione dell'irraggiamento solare applicata alla Somma assicurata prevista in Polizza per la Sezione Protezione del reddito.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (limitatamente alla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.5.3 - Ricorso terzi) - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 10.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al

11 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione TUTELA LEGALE

Relativamente alle Sezioni Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: <u>denunce@arag.it</u>;
- e-mail per invio della successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 10.15 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini del presente contratto, per "Insorgenza del Sinistro" si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 10.16 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Art. 10.16 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, tra gli iscritti all'Albo indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 10.17 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla Legge.

Art. 10.18 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 10.16 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 10.19 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'Attività esercitata, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza:
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 10.20 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Art. 10.21 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Testo degli Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 - Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando di tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1882 - Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle Cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle Cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al "decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1", e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 23 – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

- 1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
- 2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
- 3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo

stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

- 4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Provider	Recapiti		
ABAC	Telefono: e-mail (per invio denuncia Sinistro): e-mail (per invio successiva documentazione Sinistro):	045 8290411 denunce@arag.it sinistri@arag.it	

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente.

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "Regolamento"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (<u>www.unipol.it</u>) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "Compagnia").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "Dati" o i "Suoi Dati"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- (F1) Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "Servizi Assicurativi" o i "Servizi") e attività connesse: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** Finalità antifrode: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** Esercizio e difesa dei diritti: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** Finalità statistiche e/o tariffarie: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** Comunicazioni di servizio: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"): il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

INFORMATIVA PRIVACY 3 di 4

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggettiesterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (invia esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità giudiziaria (di seguito, "Autorità Giudiziaria"), ente pubblico (di seguito, "Pubblica Amministrazione"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito <u>www.unipol.com</u>.

i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica **privacy@unipol.it**.

Collegandosi al sito <u>www.unipol.it</u> nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

USA_Info_Cont_01 - ed. 01.01.2025